

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Varallo Pombia (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 luglio 2021, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il viceprefetto vicario di Novara, in sede vacante, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'8 luglio 2021.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Varallo Pombia (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Marco Baldino, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Novara.

Roma, 14 luglio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A04612

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2021.

Prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS), aggiornamento della composizione dei panieri CDS e modifica di altri criteri del calcolo del corrispettivo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la decisione della Commissione europea n. C (2016) 873 *final* del 10 febbraio 2016, avente ad oggetto lo «Schema di garanzia statale italiano» (Case SA 43390 2016/N Italy) relativo al programma di cartolarizzazione per il sistema bancario italiano avente come sottostante crediti deteriorati, con la quale la Commissione ha concluso che la misura notificata dall'Italia non costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in materia;

Vista la decisione della Commissione europea C (2017/N) 6050 *final* (case SA 48416 2017/N Italy) del 6 settembre 2017, relativa al prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza;

Vista la decisione della Commissione europea C (2018) 5749 *final* (case SA 51026 2018/N - Italy) del 31 agosto 2018, relativa al secondo prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza;

Vista la decisione della Commissione europea C (2019) 3925 *final* (case SA 53518 2019/N Italy) del 27 maggio 2019 relativa al terzo prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni circa il prolungamento per ventiquattro mesi del predetto schema;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»;

Visto il capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 (di seguito: «decreto-legge n. 18/2016»), recante la disciplina in materia di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (di seguito «GACS»);

Visto il capo III del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (di seguito «decreto-legge n. 22/2019»), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, concernente la Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS), che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la predetta garanzia dello Stato per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato GACS di cui al predetto capo II del decreto-legge n. 18/2016, ed apporta, altresì, modificazioni alla disciplina della GACS prevista dal medesimo capo II;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 20 del predetto decreto-legge n. 22/2019, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, prorogare il predetto periodo di autorizzazione alla concessione della GACS per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea;

Visto, altresì, l'art. 9 del decreto-legge n. 18/2016, come modificato dall'art. 21, comma 5 del decreto-legge n. 22/2019, che disciplina il corrispettivo per la garanzia dello Stato e, in particolare, prevede:

al comma 1, che ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri di *credit default swap* (di seguito «CDS»), definiti come il paniere di contratti *swap* sul *default* di singole società, riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da *S&P*, *Fitch Ratings* o *Moody's* sia pari a:

i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il *rating* dei titoli *senior* è BBB/Baa2/BBB/BBB;



ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il *rating* dei titoli *senior* è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H;

iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il *rating* dei titoli *senior* è A-/A3/A-/A L.;

al comma 2, che nel caso in cui sui titoli *senior* siano stati rilasciati più *rating*, per l'individuazione del Paniere si considera il *rating* più basso e che la composizione dei Panieri CDS, indicata nell'allegato 1 al decreto-legge n. 18/2016, è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei *rating* indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei *rating* indicati al comma 1, ed è altresì aggiornata in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei Panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o più Panieri siano meno di tre, il calcolo del corrispettivo della garanzia è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformità alle decisioni della Commissione europea;

al comma 3, la metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 18/2016, in base alla quale è determinato a condizioni di mercato il corrispettivo annuo a fronte della garanzia concessa, e, in particolare, la lettera d), che prevede, nelle ipotesi in cui i titoli *senior* non siano stati completamente rimborsati entro determinati periodi, che il citato corrispettivo debba essere maggiorato di una componente aggiuntiva e ne determina i criteri di calcolo;

al comma 4, che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, può variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a), in conformità alle decisioni della Commissione europea e che le citate variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere;

Visto, altresì, l'allegato 2 «Formula di prezzo» del decreto-legge n. 18/2016, come modificato dall'art. 21, comma 7, del decreto-legge n. 22/2019;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2020 recante aggiornamento dei Panieri CDS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 giugno 2020, n. 146;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016 recante le disposizioni di attuazione del capo II del decreto-legge n. 18/2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 agosto 2016, n. 188;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2019 recante modifiche e integrazioni al predetto decreto 3 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2019, n. 259;

Vista la decisione della Commissione europea n. 4149 *final* (Case SA 62880 2021/N Italy) del 14 giugno 2021 relativa al quarto prolungamento dello Schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, con la quale la Commissione ha confermato che la misura notificata dall'Italia non costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in materia ed ha, tra l'altro deciso di non sollevare obiezioni circa:

il prolungamento per ulteriori dodici mesi del citato schema di garanzia;

l'aggiornamento della composizione dei Panieri CDS sulla base dei quali è determinato il corrispettivo per la garanzia dello Stato, al fine di dar conto dei cambiamenti nel *rating* delle società incluse nei citati Panieri;

l'aggiornamento del tasso di sconto utilizzato nella metodologia per determinare il corrispettivo della garanzia dello Stato, che da 2.75% viene rideterminato in 1.5%, con conseguente variazione della componente aggiuntiva con cui maggiorare il corrispettivo annuo, che passa da 2.76 a 2.67 per il quarto e quinto anno e da 9.23 a 8.81 per il sesto e settimo anno;

Considerato che le modifiche intervenute nella valutazione del merito di credito di UBI Banca S.p.a., che a seguito della formale incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.a., non possiede più un *rating* proprio, ne comportano l'esclusione dal primo Paniere di cui all'allegato 1 del predetto decreto ministeriale 20 maggio 2020;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare la composizione dei Panieri CDS ai sensi del citato art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 18/2016 e in conformità della predetta decisione della Commissione europea del 14 giugno 2021;

Ritenuto, altresì, opportuno estendere il periodo di operatività della GACS entro il limite previsto dal citato art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 22/2019, provvedendo inoltre, in conformità alla suddetta decisione della Commissione europea del 14 giugno 2021 e in attuazione del citato art. 9 del decreto-legge n. 18/2016, per le operazioni presentate nel periodo di estensione dell'operatività, ad aggiornare la composizione dei Panieri CDS e ad aggiornare il tasso di sconto applicabile e, conseguentemente, la componente aggiuntiva al corrispettivo annuo della garanzia statale di cui ai citati art. 9, comma 3 e Allegato 2 del decreto-legge n. 18/2016;

Decreta:

Art. 1.

Prolungamento dello schema di garanzia per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza

Il periodo di cui al comma 1 dell'art. 20 del decreto-legge n. 22/2019 è esteso fino al 14 giugno 2022.

Art. 2.

Composizione dei Panieri CDS

La composizione aggiornata dei Panieri CDS di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 18/2016, è riportata in allegato al presente decreto. Tale composizione resta ferma per l'intero periodo di cui all'art. 1.



Art. 3.

Modifiche al tasso di sconto e alla componente aggiuntiva del corrispettivo

Per le richieste di garanzia presentate ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge n. 22/2019 nel periodo di cui all'art. 1, il tasso di sconto applicabile di cui all'Allegato 2 «Formula di prezzo», punto 2), lettera b) e punto 11) del decreto-legge n. 18/2016 è determinato nella misura di 1.5%. Conseguentemente i fattori della componente aggiuntiva con la quale maggiorare il corrispettivo annuo della garanzia statale, di cui all'art. 9, comma 3, lettera d), i) e ii) e al citato Allegato 2 del decreto-legge n. 18/2016, sono, rispettivamente, pari a 2.67 per il quarto e quinto anno e a 8.81 per il sesto e settimo anno.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato dalla Corte dei conti il 22 luglio 2021.

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1038

ALLEGATO I

Panieri CDS

1) primo Paniere

(utilizzato se il rating dei titoli *senior* è BBB/Baa2/BBB/BBB)

Mediobanca S.p.a.

UniCredit S.p.a.

Intesa Sanpaolo S.p.a.

Assicurazioni Generali S.p.a.

Enel S.p.a.

Acea S.p.a.

2) secondo Paniere

(utilizzato se il rating dei titoli *senior* è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)

Mediobanca S.p.a.

Unicredit S.p.a.

Intesa Sanpaolo S.p.a.

Assicurazioni Generali S.p.a.

Enel S.p.a.

Acea S.p.a.

Eni S.p.a.

3) terzo Paniere

(utilizzato se il rating dei titoli *senior* è A-/A3/A-/A L)

Assicurazioni Generali S.p.a.

Enel S.p.a.

Eni S.p.a.

DECRETO 16 luglio 2021.

Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2 del medesimo art. 3 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

21A04750

